

MODULO PER LA COMUNICAZIONE (Art. 5)**All'Ente forestale competente:** Unione del FrignanoCODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA: **58406****Generalità anagrafiche del richiedente:**Cognome : **GIANNASI**Nome: **MIRELLA**

Codice fiscale:

Partita IVA:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Ragione sociale:

Residenza:

Via e n°:

Comune:

Località:

C.A.P.:

Provincia:

Telefono:

CUAA: **03467480368****FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA'
COOPERATIVA**Numero di iscrizione all'albo delle imprese forestali: **BN012**

Indirizzo di posta elettronica:

forestaleacquechiare@gmail.com

Indirizzo di posta elettronica certificata:

acquechiare@pec.mailcoop.it**Titolo di godimento dei terreni:**

Operatore professionale non possessore del soprassuolo

Destinazione del legname:

Vendita, uso commerciale (in questo caso è sempre necessario indicare la partita IVA, anche per chi è possessore dei terreni)

Comune dell'intervento (comune principale di riferimento):

PIEVEPELAGO

Il sistema ha rilevato che la pratica interessa i territori di:

ZSC-ZPS IT4040005 ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE - Ente gestore del sito Natura 2000: Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - RER

La Valutazione di Incidenza non è dovuta in quanto si tratta di: UTILIZZAZIONE DEL CEDUO SU MENO DI 2 ettari SOPRA I 200 m s.l.m.; evitando l'abbattimento di qualsiasi albero, vivo o morto, che abbia diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m di altezza. Rilasciando autoctone dominanti di maggior diametro e pregio. Mantenendo nuclei di sottobosco, intervenendo prevalentemente solo su rovo, vitalba, felce aquilina o esotiche invasive. Senza nuova viabilità permanente e nel rispetto anche di tutte le altre Condizioni d'Obbligo dell'Allegato A della Det Reg n 14585/2023.

Stima in quintali delle quantità di legname ottenuta dal taglio:

500

Descrizione sommaria dell'intervento:

TAGLIO ALTO FUSTO

Generalità anagrafiche del proprietario (se diverso dal richiedente):

BERNARDI WANDA nata a

il

C.F.:

**articolo Art. 33 comma 3 - Taglio del ceduo semplice matricinato nel rispetto dei
termini stabiliti dal Regolamento su superfici di ampiezza inferiore
a 2 ettari**

Governo: Ceduo invecchiato

Prima specie: Faggio

Età del soprassuolo: 40-50 anni


Seconda specie:


Ubicazione intervento, località: SASSO TIGNOSO

Modalità di esbosco:

Viabilità esistente percorribile

ri_ambiente.Giunta - Prot. 29/01/2024-009102-5





| Comune | Sezione | Foglio | Mappale | Sup. mappale (mq) | Sup. disegnata (mq) | Sup. interessata (mq) |
|-------------|---------|--------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| PIEVEPELAGO | — | 9 | 73 | 18001 | 18001 | 18001 |
| PIEVEPELAGO | — | 16 | 1 | 19625 | 19625 | 19625 |

Il richiedente dichiara di aver preso visione dei seguenti punti

- Le comunicazioni hanno una validita' di due anni dalla data di presentazione, le autorizzazioni valgono due anni dalla data del loro rilascio.
- L'applicazione cartografica del Sistema informatizzato regionale rileva automaticamente i siti Natura 2000 e le aree protette eventualmente interessate dall'intervento. In questo caso la richiesta verrà inoltrata all'Ente gestore dell'area protetta oltre che all'Ente forestale competente e sarà consultabile attraverso il sistema informatizzato dagli operatori dell'Ente parco oltre che dagli operatori dell'Ente forestale. Le comunicazioni e le autorizzazioni sono altresì consultabili dagli operatori regionali abilitati, dalle Stazioni Carabinieri Forestale e possono essere rese disponibili ad altre istituzioni e soggetti preposti ai controlli o coinvolti nel procedimento.
- Il Regolamento forestale stabilisce che nei cedui semplici devono essere rilasciate un minimo di 80 matricine ad ettaro distribuite uniformemente nell'area di taglio (solo 40 nei cedui a prevalenza di castagno e non è necessario rilasciare matricine in cedui a prevalenza di robinia, salice, pioppo o nocciolo ma, in caso di presenza di altre latifoglie, il rilascio di queste ultime deve avvenire in numero minimo di 40); le matricine dovranno avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m. In alternativa ad una distribuzione uniforme di singole matricine, possono essere rilasciati gruppi di 3 o più matricine: ogni gruppo deve avere almeno un altro gruppo ad una distanza, misurata tra le chiome, inferiore ai 20 metri; almeno un esemplare per ogni gruppo deve avere un diametro minimo di 20 cm. Nei cedui composti vengono rilasciate più di 160 matricine ad ettaro, suddivise in più classi di età. Nei cedui a sterzo devono essere rilasciate 30 matricine ad ettaro.
- Per interventi di estensione superiore a 1 ettaro nei boschi delle aree aventi una pendenza media superiore al 100%, dei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare (L. 445/1908) è sempre necessaria la richiesta di autorizzazione corredata da un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato.
- Il richiedente si impegna a mantenere sgombre da qualsiasi residuo le sedi stradali e le proprie pertinenze.
- Il richiedente si impegna a fare formale richiesta ai titolari della viabilità Comunale, Provinciale o Statale qualora si intendano utilizzare le pertinenze stradali per il deposito temporaneo del legname e di qualsiasi altro materiale funzionale all'intervento comunicato.
- L'esbosco e il recupero del materiale legnoso abbattuto devono essere effettuati nei periodi stagionali più idonei al fine di evitare danneggiamenti del suolo, anche in un momento successivo alle operazioni di taglio purché il

name sia stato preventivamente rimosso dal punto di caduta e concentrato nei pressi della viabilità permanente temporanea. Le piste temporanee possono essere utilizzate esclusivamente durante il periodo di validità della autorizzazione o comunicazione.

È sempre consentita la manutenzione ordinaria della viabilità permanente funzionale agli interventi selvicolturali. L'apertura nel bosco di piste temporanee a perdere o il ripristino temporaneo di piste preesistenti deve essere sempre indicata nelle richieste di autorizzazione o nelle comunicazioni di taglio, nei territori soggetti a Vincolo idrogeologico ciò avrà anche valore di comunicazione ai sensi della DGR 1117/2000 e la pratica dovrà essere corredata delle informazioni dovute ai sensi della citata direttiva regionale. Potrebbero inoltre essere necessari permessi o autorizzazioni dovuti ai sensi della normativa vigente in merito all'apertura di strade, modifiche dei tracciati, movimenti di terreno o altro. La richiesta di tali permessi potrà essere acquisita avviando un'altra procedura presso gli uffici preposti o potrà essere inoltrata contestualmente alla presente pratica allegando tutti gli elaborati dovuti, la scelta di questa opzione comporterà la sospensione dei termini della presente pratica fino ad avvenuta acquisizione di tutti i permessi necessari.

È fatto obbligo agli autori delle utilizzazioni forestali di ripristinare il buono stato della viabilità utilizzata per il bosco e per il trasporto del legname e il recupero delle condizioni preesistenti alle utilizzazioni. Le operazioni di ripristino del fondo stradale, qualora ne ricorrano gli estremi a causa della rilevanza dei movimenti di terreno necessari, devono essere eseguite dandone opportuna comunicazione o richiedendo preventiva autorizzazione all'Ente competente in materia di vincolo idrogeologico.

Nei parchi nazionali, regionali, interregionali e nelle riserve naturali regionali tutti gli interventi devono generalmente essere sottoposti a Nulla osta, anche quelli per i quali non è dovuta la comunicazione e la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 Regolamento forestale. Nei Siti della Rete Natura 2000 è sempre dovuta la valutazione di incidenza, fatte salve le eccezioni di cui alla determinazione n.14585/2023

Per i siti di Rete Natura 2000 l'art. 64 del Regolamento contiene le principali Misure che devono essere rispettate nei boschi e nei castagneti da frutto dei SIC, delle ZPSC e delle ZSC. Per ambiti specifici è necessario, altresì, fare riferimento alle Misure sito specifiche di conservazione e alle regolamentazioni dei piani di gestione dei singoli siti di rete Natura 2000 (di cui all'allegato C della D.G. n. 1147/2018). Per zone diverse dai boschi e dai castagneti le Misure generali di conservazione (di cui all'allegato A della D.G. n. 1147/2018) potrebbero individuare ulteriori prescrizioni da rispettare.

• Presa visione altresì di ogni altra disposizione del Regolamento forestale regionale n.3/2018 e dell'informativa ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016).

CODICE DELL'UTENTE DI SISTEMA CHE HA INSERITO I DATI:

RUOLO: **Utente richiedente**

Il richiedente MIRELLA GIANNASI

Data presentazione

27/01/2024

Seguito dell'inoltro telematico del presente modulo, la richiesta viene presa in carico dall'Ente forestale competente ai sensi della L.R. n. 13/2015: Unione del Frignano.

Per gli interventi oggetto di comunicazione il richiedente potrà procedere alla realizzazione degli stessi una volta trascorsi i termini previsti dall'art. 5 del Regolamento forestale regionale (30 giorni dalla data di inoltro) salvo diversa comunicazione. L'Ente forestale competente potrà inviare entro detti termini.

Per gli interventi oggetto di autorizzazione di cui all'Art. 4 del Regolamento forestale regionale il richiedente potrà procedere solo a seguito del rilascio della stessa previa acquisizione di pareri, nulla osta, valutazioni di incidenza o atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, se dovuti.

E' opportuno rivolgersi all'Ente di cui sopra per verificare le modalità di apposizione del bollo.

E' possibile verificare l'esito dell'istruttoria consultando il software regionale online di Gestione delle Autorizzazioni e Comunicazioni di taglio boschivo con riferimento alla pratica n.58406.

E' sempre possibile inoltre rivolgersi direttamente all'Ente competente al seguente indirizzo:

pec@cert.unionefrignano.mo.it

Unione del Frignano
Via Giardini, 15
41026 PAVULLO N/F. (MO)

Le comunicazioni hanno validità di due anni dalla data di inoltro.

Le autorizzazioni hanno validità di due anni dalla data del loro rilascio.



r_ennio.Giunta - Prot. 29/01/2024.0081302.F